

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventuno il giorno **undici** del mese di **febbraio**, alle ore 15,00, in Trapani, nell'aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risulta assente il Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte degli avvocati iscritti all'Albo nell'ultima riunione del 28 gennaio 2021 e dei praticanti avvocati, che sono stati ammessi, nella medesima seduta, ad esercitare il patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della citata legge.

Alle ore **15,05** vengono introdotti in aula i praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo:

Dott.ssa **Sinatra Maria**, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996;

Dott. **Augugliaro Raoul Pier Franco**, nato a Trapani il 06/07/1954;

Chiamati, uno alla volta, a rendere le dichiarazioni di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione forense per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali, il Consigliere Segretario dichiara i praticanti avvocati Dott.ssa **Sinatra Maria** e Dott. **Augugliaro Raoul Pier Franco**, come sopra generalizzati, ammessi ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione degli avvocati presso i quali svolgono la pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 28/01/2021. Dispone altresì che i verbali di impegno solenne vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Alle ore **15,10** vengono introdotti in aula gli avvocati:

Miceli Antonino, nato ad Erice (TP) il 07/04/1988;

Noto Tommaso, nato ad Erice (TP) il 10/04/1988;

Manzo Martina, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993;

Lipari Maria Ignazia, nata ad Alcamo (TP) il 25/11/1986;

Di Graziano Dalila, nata a Palermo (PA) il 07/08/1986;

Russo Alessandro, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990;

Barbera Carlo, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988;

Miceli Mariangela, nata ad Erice (TP) il 19/08/1981;

Patti Marzia, nata ad Erice (TP) il 12/12/1990;

Chiamati, uno alla volta, a rendere le dichiarazioni di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali inseriti agli atti dei singoli fascicoli personali, il Consigliere Segretario dichiara gli avvocati **Miceli Antonino, Noto Tommaso, Manzo Martina, Lipari Maria Ignazia, Di Graziano Dalila, Russo Alessandro, Barbera Carlo, Miceli Mariangela e Patti Marzia**, come sopra generalizzati, immessi nella funzione di Avvocato.

A questo punto prende la parola il Presidente Avv. Vito Galluffo, il quale sottolinea l’importanza e la serietà dell’impegno assunto pronunciando la formula di giuramento per l’immissione nell’esercizio della professione forense.

Ribadisce l’importanza della nobile funzione sociale dell’Avvocato, che in tutte le sedi rappresenta il garante delle regole del diritto ed il tutore del rispetto dei principi costituzionali.

Ricorda, inoltre, ai giovani Avvocati, nuova linfa vitale dell’Avvocatura e del pianeta Giustizia, che la professione si esercita con sacrificio, umiltà, serietà, correttezza, lealtà, indipendenza dignità e rispetto verso tutti i colleghi, magistrati e cittadini.

Infine, nel formulare ai neo avvocati ed ai familiari presenti le più sincere congratulazioni per l’importanza del traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.29 e

dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Alle ore 15,30, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario cede la parola al Consigliere Avv. Domenico Amoroso, che, in qualità di Responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio la proposta di delibera avanzata in relazione all'istanza N. 3671/2020 di prot. del 09/12/2020 – F13 P N. 20/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente Sig. =====.

Il Consigliere delegato riferisce sull'attività istruttoria espletata, all'esito della quale, in data 30.01.2021, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto, per un importo complessivo pari ad € =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rideterminando il totale dei compensi in euro =====, ad esclusione delle voci relative ad attività di cui non è stato fornito alcun riscontro documentale.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di liquidazione formulata dal Consigliere delegato.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3671/2020 del 09/12/2020 – F13 P N. 20/2020) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale prestata nei procedimenti penali di seguito indicati:

===== OMISSIS =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata dall'iscritto;

Dato atto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni ai motivi ostativi comunicati;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura dei procedimenti, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione di un compenso complessivo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Domenico Amoroso, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, così come di seguito determinato:

===== OMISSIS =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo in relazione all'istanza N. 74/2021 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 1050/2020 G.P.; N. 15/2021 G.P.; N. 16/2021 G.P.; N. 17/2021 G.P.; N. 18/2021 G.P.; N. 19/2021 G.P.; N. 21/2021 G.P.; N. 22/2021 G.P.; N. 23/2021 G.P.; N. 48/2021 G.P.; N. 53/2021 G.P.; N. 55/2021 G.P.; N. 58/2021 G.P.; N. 63/2021 G.P.; N. 64/2021 G.P.; N. 65/2021 G.P.; N. 67/2021 G.P.; N. 69/2021 G.P.; N. 70/2021 G.P.; N. 71/2021 G.P.; N. 72/2021 G.P.; N. 73/2021 G.P.; N. 74/2021 G.P.; N. 87/2021 G.P.; N. 105/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 26.01.2021 dall'Avv. =====, la quale ha richiesto la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 1053/2020 G.P. del 14/01/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato della =====, al fine di promuovere un procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti di ===== avente ad oggetto =====.

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 26.01.2021 dall'Avv. =====volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 1053/2020 G.P. del 14/01/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato della =====, per promuovere un procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti di =====;

Ritenuto che nell'istanza di ammissione presentata dalla Sig.ra ===== non è stato inserito correttamente il codice fiscale della richiedente;

richiamata la delibera consiliare n° 1053/2020 G.P. del 14/01/2021;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

1) di rettificare il provvedimento consiliare n° 1053/2020 G.P. del 14/01/2021, come segue:

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra =====, residente in ===== codice fiscale ===== per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di =====.

2) di confermare la validità della citata determinazione n° 1053/2020 G.P. del 14/01/2021 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27.01.2021 dall'Avv. =====, la quale ha richiesto la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 68/2020 G.P. del 27/02/2020 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato del Sig. =====, al fine di promuovere un giudizio civile innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto =====.

La richiesta di correzione dell'Avv. ===== è fondata sul presupposto che il Sig. =====, essendo stato nelle more citato in giudizio per la medesima questione dalla =====, dovrà costituirsi nel procedimento che si è incardinato al N. =====/2020 di R.G. del Tribunale di Trapani, ragion per cui si rende necessario modificare il provvedimento di ammissione parte in cui il Sig. ===== anziché promuovere resiste nella causa anzidetta.

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 27.01.2021 dall'Avv. ===== ed esaminate le motivazioni

addotte;

ad unanimità

DELIBERA

di rigettare l'istanza in quanto non si tratta di una mera correzione, ma della sostituzione di una decisione già assunta dal Consiglio dell'Ordine.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 26/01/2021 dell'Avv. **Ruvolo Mariagiulia**, iscritta al n. 989 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, delibera l'iscrizione dell'Avv. **Ruvolo Mariagiulia**, nata a Palermo il 06.09.1991, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 29/01/2021 dell'Avv. **Porretto Vito**, iscritto al n. 996 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 29/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, delibera l'iscrizione dell'Avv. **Porretto Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 25.04.1980, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Vicari Giuliana**, nata ad Alcamo (TP) il 29/05/1991;

Dott.ssa **Pumo Maria Luisa**, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989;

Dott. **Barbaro Fabio**, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott.ssa **Vicari Giuliana**, nata ad Alcamo (TP) il 29/05/1991;

Dott.ssa **Pumo Maria Luisa**, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989;

Dott. **Barbaro Fabio**, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante il ricorso proposto dall'Avv. ===== al Consiglio Nazionale Forense avverso la delibera di cancellazione dall'Albo degli Avvocati assunta dal Consiglio in data 22/10/2020.

Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione dei Consiglieri Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele e Avv. Giulio Vulpitta, delibera di incaricare i Consiglieri Avv. Orlando Maria, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Amoroso Domenico di approfondire la questione riguardante l'opportunità di un eventuale intervento nel giudizio che si celebrerà innanzi il Consiglio Nazionale Forense, riservandosi di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. **Carini Francesca Maria**, in data 26.01.2021, ha comunicato di avere prorogato di un anno il contratto di Dirigente Avvocato presso la U.O. Servizio Legale e Contenzioso dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31.12.2021, allegando copia del contratto di proroga sottoscritto in data 18.12.2020. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento della nota nel fascicolo personale dell'iscritta.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 28/01/2021 del Dott. **Contento Alessandro**, nato a Palermo il 26/09/1991, iscritto al **N. 2915** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Preso conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **07/05/2020**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Contento Alessandro**, nato a Palermo il 26/09/1991, - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **Vivona Gianluca**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra, dispone l'iscrizione del Dott. **Contento Alessandro**, nato a Palermo il 26/09/1991, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Vivona Gianluca.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che il Dott. =====, con nota del 01.02.2021,

ha comunicato che, nonostante la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio, intende mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, allegando, a tal fine, certificazione dello studio professionale dell'Avv. ===== con il quale continuerà a collaborare in rapporto di giuridica dipendenza. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 03/02/2021 del Dott. =====, iscritto al N. 2905 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/03/2020 ed ammesso a far data dal 09/01/2020 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, il quale ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTA DI CONVENZIONE PER ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che la LUMSA di Roma – Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, con istanza del 22/01/2021, ha proposto la stipula di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio forense, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso. Il Consiglio prende atto e nomina relatore il Consigliere Avv. Guitta Michele, il quale si riserva di approfondire l'argomento e di riferire in una prossima seduta.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTE PARERE), il Consigliere Segretario riferisce che sono pervenute da parte di due Praticanti Avvocati, =====, entrambi iscritti nell'elenco degli abilitati ad esercitare il patrocinio sostitutivo di cui

all'art. 41, comma 12, della legge professionale, due separate richieste, rispettivamente in data 25/01/2021 e 27/01/2021, volte ad ottenere una pronuncia del Consiglio sulla medesima questione.

- Con istanza del 25/01/2021, il Dott. =====, iscritto al N. 2736 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed abilitato a far data dal 27/02/2018 al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha richiesto un parere in ordine alla compatibilità tra l'abilitazione e lo espletamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale da svolgere presso l'ASP di Trapani, avendo partecipato all'avviso indetto dalla Regione Sicilia per il reperimento di diversi profili nell'ambito dell'emergenza sanitaria da destinare alle aziende del SSR.

- Con istanza del 27/01/2021, la =====, iscritta al N. 2822 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 23/04/2018 ed abilitata a far data dal 30/01/2020 al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha richiesto un parere in ordine alla compatibilità tra l'abilitazione e lo espletamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale da svolgere presso l'ASP di Trapani, avendo partecipato all'avviso indetto dalla Regione Sicilia per il reperimento di diversi profili nell'ambito dell'emergenza sanitaria da destinare alle aziende del SSR, in particolare di aver presentato domanda per il profilo di assistente amministrativo e di tecnico informatico. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di approfondire l'argomento e di nominare relatore il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ESECUTIVITÀ DECISIONE DISCIPLINARE), il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo, con pec in data 29 gennaio 2021, ha comunicato, ai sensi degli artt. 60 L.P. e 35 Reg. 2/2014 C.N.F., l'esecutività della decisione disciplinare adottata il 20.09.2019 (notificata all'iscritto il 10.12.2020 e divenuta esecutiva il 10 gennaio 2021), con la quale è stata inflitta all'Avv. =====, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due decorrenti dal **10/01/2021** e sino al **10/03/2021**. Per effetto della normativa vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato, pertanto, l'Avv. ===== non possiede più i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e deve essere cancellato d'ufficio dall'elenco a norma dell'art. 81 comma 3° del DPR 115/2002

modificato da L. 24.2.2005 n.25.

Il Consiglio, preso atto della decisione del Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo che rende esecutiva nei confronti dell'Avv. =====l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due, ad unanimità, dispone la cancellazione dell' Avv. =====, dall'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 81 comma 2, Lett. b) del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25. Dà mandato alla Segreteria per le comunicazioni all'iscritto.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che:

1) L'Avv. =====, con pec del 27/01/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 3/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

2) Il Sig. =====, con e-mail del 28/01/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 4/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

3) L'Avv. =====, con pec del 29/01/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 5/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

4) Il Sig. =====, con nota del 04/02/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====.

=====al N. 6/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (ESITO RICORSO AL TAR PROMOSSO DALL'AVV. ===== CONTRO IL COA), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con pec del 2/2/2021, ha trasmesso comunicazione ricevuta dal T.A.R. Sicilia di Palermo relativa al ricorso proposto dall'Avv. =====, con esito purtroppo sfavorevole al C.O.A., evidenziando, al contempo, che un eventuale appello non paralizzerebbe gli effetti della decisione del TAR e che una richiesta cautelare al Giudice di appello non appare argomentabile sotto il profilo del periculum in mora et fumus boni iuris.

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione all'Avv. ===== della memoria difensiva datata 17.04.2020 prodotta al Consiglio dall'Avv. =====.

Il Consiglio dispone inoltre di dare incarico al Presidente di predisporre una lettera di ringraziamento all'Avv. =====.

Il Consigliere Segretario riferisce, inoltre, che l'Avv. =====, con pec del 9/2/2021, ha trasmesso lo schema di fattura dell'Avv. =====, in relazione alla liquidazione delle spese di lite, operata nella sentenza TAR n. 375/2021.

Il Consiglio, preso atto della sentenza n. 375/2021 del T.A.R. Sicilia di Palermo, pubblicata il 02.02.2021, che ha condannato il Consiglio al pagamento delle spese del giudizio, a seguito del ricorso proposto dall'Avv. =====, per un totale di € 1.000 oltre accessori di legge, delibera di liquidare in favore dello studio legale Avv. =====, per il pagamento delle spese di lite nel procedimento n. 1255/2020 Reg. Ric., l'importo complessivo di € 1.759,12 (millesettecentocinquantanove/12), dando atto che la spesa trova copertura nel capitolo 30.1. di € 2.000,00 "spese straordinarie varie" e autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE): ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- Il Consigliere Segretario riferisce che il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta si è reso promotore, per conto

del Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con RIMEDIA s.r.l. e con l'Avv. Alberto Foggia del Foro di Pisa, dell'organizzazione di un evento in modalità FAD, in programma il prossimo 26 febbraio 2021, dal titolo "Dalle tecniche di social engineering agli attacchi informatici. Truffe digitali, loro operatività e possibili soluzioni difensive". Il Consiglio, viste le delibere n. 193 e 280 del C.N.F., delibera l'accreditamento del proprio evento con il riconoscimento di n. 3 C.F. in materia non obbligatoria.

- Il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione comunica al Consiglio di avere avviato i contatti per l'organizzazione di un evento webinar in materia di previdenza forense e, a tal fine, riferisce di avere già ottenuto la disponibilità del Delegato distrettuale di Cassa Forense, Avv. Giuseppe Vaccaro. Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione, approva la proposta e delibera l'accreditamento dell'evento con il riconoscimento di n. 3 C.F. in materia obbligatoria, da rendere disponibile sulla piattaforma Il tuo Webinar. Dispone altresì l'acquisizione del preventivo di spesa.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):

- Il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta comunica di avere riferito al Presidente del Tribunale che la Zucchetti Software Giuridico Srl, con nota del 03.02.2021, ha fatto pervenire la presentazione del **PROGETTO ELIMINA CODE - Piattaforma di Zucchetti Software Giuridico**, nata per regolamentare il flusso degli accessi alle Cancellerie. Il progetto ELIMINACODE è stato pensato per l'organizzazione degli accessi in Tribunale al fine di evitare assembramenti di persone. La soluzione consente, in accordo con la Cancelleria di:

- stabilire le giornate e gli orari di ricevimento;
- stabilire il numero massimo di soggetti da ricevere;
- evitare assembramenti (in quanto il soggetto che si è prenotato non "fa file", si reca in Tribunale solo all'orario prenotato).

L'interessato accede al sito internet del Tribunale, verifica gli orari ancora disponibili ed effettua la prenotazione. Con la stampa della ricevuta della prenotazione, esibita al personale d'ingresso, effettua accesso in Tribunale. Il servizio è gratuito e può essere attivato in pochi giorni.

Il Consiglio prende atto e incarica il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta di verificare nel prosieguo con il Presidente del Tribunale la fattibilità del progetto.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- L'A.T.M. S.p.A. Trapani, con istanza del 27.01.2021, ha richiesto la segnalazione di una terna di avvocati tra i quali individuare uno dei tre componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature alle selezioni pubbliche per titoli riservata alle categorie protette di cui all'ex art 18, Legge n. 68 del 12/03/1999 e alle persone disabili di cui all'art 1., Legge n. 68 del 12/03/1999. Il Consiglio delibera di segnalare l'Avv. Bambina Maria Elena, l'Avv. Campo Franco e l'Avv. Corso Antonino.

- ISTITUZIONE COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - DESIGNAZIONE COMPONENTI. Il Consiglio, a seguito dei colloqui intercorsi tra il Presidente dell'Ordine e alcuni professionisti che si occupano in modo prevalente, se non esclusivo, di diritto tributario ritiene opportuno di istituire una commissione composta da tre componenti: il Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, che ricoprirà l'incarico di coordinatore, il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo e un componente esterno Avv. Spina Francesco. Manda alla segreteria per le comunicazioni.

- L'Avv. Giulio Vulpitta, con nota del 27.01.2021, ha trasmesso, per opportuna conoscenza, copia del decreto di citazione del procedimento penale innanzi la Corte di Appello di Palermo contro Sparacio Roberto avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani in data 17.06.2020. Il Consiglio dà incarico all'Avv. Giulio Vulpitta per la costituzione nel giudizio d'appello.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):

- Palazzo Filisio Hotel, con sede a Trani, con nota del 22/12/2020, ha trasmesso proposta di convenzione con tariffe preferenziali. Il Consiglio rigetta la proposta di convenzione.

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (RAPPORTI BANCARI ORDINE):

- Il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante l'eventuale cessazione del contratto POS con Intesa San Paolo e la conseguente attivazione del sistema POS sul conto corrente Credito Valtellinese. Tuttavia, chiede di rinviare la decisione sul punto ad una prossima seduta perché non è ancora pervenuta comunicazione da parte di Intesa San Paolo sulle attuali condizioni del pos,

collegato al c/c Intesa. Il Consiglio prende atto e rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

- Valutazione in merito all'impiego delle somme depositate sul conto Intesa SanPaolo. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 25 febbraio 2020 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo